

Conceria S. Biagio srl

Via Arzignano, 156-158/A
36072 CHIAMPO (VI) - ITALY

Telefono +39.0444.420456
Telefax +39.0444.420458
Reg. Imp. Cod. Fisc. e P. IVA 00922430244
R.E.A. VI268702 - Cap. Soc. € 250.000 i.v.

Spett.le

Provincia di Vicenza

Servizio Suolo, Rifiuti, Acqua

Contrà S. Marco, 30

36100 Vicenza

c.a. St.mo Responsabile

Dott. Ing. Alberto Piccoli

Raccomandata A/R

Ditta: Conceria San Biagio srl – via Segala, 1 – 36050 Zermeghedo (VI)

Oggetto: **Adempimenti art. 39 Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto**

Il/La sottoscritto/a Brandellero Gianantonio nato/a a Chiampo (VI) il 25/08/1959 residente a Chiampo (VI) CAP36072 in via Vignaga,54 in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta CONCERIA SAN BIAGIO SRL .P.IVA 00922430244 che svolge l'attività di lavorazione delle pelli, sita nel Comune di Zermeghedo, CAP36050 in via Segala,21

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 842 del 15/05/2012, Piano di Tutela delle Acque e successive modifiche e integrazioni:

PREMESSO

Che l'attività svolta rientra nell'allegato F di cui all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (10. Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio);

DICHIARA

1- Che sulla superficie scoperta NON sono presenti:

- a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- b) lavorazioni;
- c) ogni altra attività o circostanza;

che comportino il dilavamento non occasionale o fortuito di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come indicate al comma 1) art. 39 delle NTA del PTA.

2- Che la superficie destinata esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1) art. 39 è inferiore a 5.000 mq

3- Che per l'attività in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6) art. 3, non viene presentato un Piano di adeguamento in quanto non necessario, per quanto sopra indicato.

A tal riguardo si allega alla presente relazione illustrativa dell'ambito di intervento con allegata planimetria delle superfici interessate.

Zermeghedo, li 04/12/12

(Timbro)
**CONCERIA
SAN BIAGIO SRL**
L'Amministratore Unico

LUOGO	COMUNE DI ZERMEGHEDO			 CROSARA BALLERINI INGEGNERI Viale Verona 120 36100 Vicenza Tel 0444 541858 Fax 0444 1833898
TITOLO	ADEMPIMENTI ART. 39 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE REGIONE VENETO			
COMMITTENTE	CONCERIA SAN BIAGIO SRL			
ALLEGATO	RELAZIONE ILLUSTRATIVA			
SCALA	Revisione	Data	Motivazione	ALL. RI
-	2			
ARCHIVIO 50/12 E	1 0	30/11/2012	PRIMA EMISSIONE	
Il Committente			Il Consulente  	

INDICE

1. Premesse e quadro normativo di riferimento	2
2. Inquadramento e documentazione fotografica	6
2.1. Stato dei luoghi - documentazione fotografica	7
2.2. Rete acque bianche, nere ed industriale	10
3. Analisi superfici scoperte	11
4. Conclusioni	13
5. Allegati	14

1. **PREMESSE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Su incarico della Committenza è stata redatta la presente relazione tecnica in adempimento a quanto previsto dall'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto, in merito al fabbricato industriale sito in via Segala a Zermeghedo (VI) e condotto dalla Ditta Conceria San Biagio srl.

Il PTA è stato approvato con Delibera della Giunta della Regione Veneto n. 107/2009, e si compone di 3 allegati, dei quali l'allegato A3 contiene le Norme Tecniche di Attuazione.

L'allegato A alla DGR n. 80 del 27/01/2011 contiene inoltre le Linee guida applicative alle NTA.

Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

Al fine del conseguimento di questi obiettivi di qualità, all'art. 39 delle NTA sono disciplinate le "acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio". Sono in particolare individuate le tipologie di insediamenti e i casi per i quali si rende necessario assoggettare ad autorizzazione allo scarico le acque di dilavamento di superfici scoperte (ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N. 152/2006) in cui vengono effettuate lavorazioni, lavaggi di materiali, depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, etc., che per effetto del dilavamento meteorico possono trascinare sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente.

Successivamente, sono stati introdotti importanti aggiornamenti e precisazioni sulla scorta delle osservazioni nel frattempo sopraggiunte, in particolare:

- con D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012 è stato approvato il "*Piano di Tutela delle Acque, D.G.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque*"
- DGR n. 1770 del 28/08/2012 – l'Allegato A contiene "*Precisazioni relative ad alcuni aspetti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque*".

Il comma 6) dell'art. 39 richiede infine che i titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, valutino la propria condizione e nel caso in cui siano assoggettati agli obblighi previsti dai commi 1 e/o 3 dell'art. 39 del PTA provvedano alla presentazione di un Piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, e successivamente alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano entro il 31/12/2015.

Per completezza di trattazione si riporta un estratto dell'art. 39 di cui alla presente relazione.

1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:

- a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- b) lavorazioni;
- c) ogni altra attività o circostanza,

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l'autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.

Le sostanze "pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente" coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l'aggiunta dei parametri:

- Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell'allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;
- Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura.

Resta fermo quanto specificato nel comma 5.

2. Al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all'aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1, e può altresì prevedere l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia.

3. Nei seguenti casi:

- a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 mq, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
- b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 mq;
- c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;
- d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 mq;
- e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio delle acque di prima pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo. Le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare della superficie. In tali casi lo scarico delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria.

Per analogia con quanto previsto al comma 2, è possibile frazionare la rete di raccolta delle acque meteoriche in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente così come indicate al comma 1.

Per le superfici di cui al presente comma, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

4. I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate. Qualora il bacino di riferimento per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare (bacino scolante) effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo stoccaggio, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere pari a:

a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia superiore al 70% della superficie totale del bacino;

b) al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della superficie del bacino;

c) al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino.

Le superfici interessate da dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento devono essere sottoposte a trattamento e ad autorizzazione allo scarico, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.

5. Per le seguenti superfici:

a) strade pubbliche e private;

b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 mq, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;

c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 mq;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 mq;

e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3;

le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.

6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2015.

Allegato F di cui all'art. 39 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque

1. Attività energetiche:

1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas;

1.3. Cokerie;

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli.

3. Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli.

4. Industria dei prodotti minerali:

4.1. Impianti per la produzione di clinker (cemento) o di calce viva;

4.2. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti dell'amianto;

4.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli per la produzione di fibre di vetro;

4.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli per la produzione di fibre minerali;

4.5. Impianti per la fabbricazione di tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle.

5. Industrie chimiche.

6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti.

7. Impianti di produzione di pneumatici.

8. Depositi di rottami.

9. Centri di raccolta dei veicoli fuori uso.

10. Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio.

11. Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta, carta e cartoni.

12. Impianti per il trattamento di fibre tessili: operazioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa, tintura e finissaggio.

13. Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno.

14. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

15. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

16. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico.

Per le aziende agricole e gli allevamenti zootecnici si fa riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 2495/2006 e dalla

2. INQUADRAMENTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il fabbricato industriale oggetto di analisi è ubicato in via Segala n. 1 nella zona industriale del Comune di Zermeghedo (VI) ed è catastalmente censito al Foglio n. 2 mappali 40 sub. 14 (fabbricato), 802 e 804.



Inquadramento ambito di intervento da ortofoto

Nell'ambito industriale viene svolta attività di concia delle pelli. Si evidenzia tuttavia che le lavorazioni avvengono interamente all'interno dell'edificio industriale. Le aree esterne sono adibite unicamente a parcheggio o a spazi di manovra dei mezzi oltre che a viabilità interna, come sarà di seguito approfondito nella documentazione fotografica realizzata in sede di sopralluogo.

Pur rientrando, quindi, l'insediamento nella lista di cui all'allegato F (tipologia 10. Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio) si attesta che nelle superfici scoperte non avviene dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.

L'ambito non è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui al comma 1) art. 39 del PTA.

Si evidenzia infine che lungo il lato ovest dell'ambito scorre il Rio Rodegotto, ricettore finale della rete di raccolta delle acque meteoriche.

2.1. Stato dei luoghi - documentazione fotografica

In data 06/11/2012 è stato effettuato un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi. Per completezza di trattazione si riporta nel seguito una breve documentazione fotografica raccolta durante la visita. In particolare si è verificato come l'attività di trattamento delle pelli (sia per la fase di lavorazione che per il successivo stoccaggio) avviene completamente all'interno del fabbricato industriale (foto 1).



Foto 1 – Interno del fabbricato industriale

Come sarà meglio descritto nel paragrafo seguente, l'interno del capannone è dotato di una rete di drenaggio costituita da canalette che convogliano le acque di lavaggio verso una vasca di omogenizzazione (foto 2) e successivamente verso la fognatura industriale.



Foto 2 – Vasca di omogenizzazione

Per quanto riguarda l'esterno, le superfici scoperte sono costituite dalle aree di stallo degli autoveicoli nella parte a sud dell'ambito (foto 3) in corrispondenza dell'ingresso, e nella parte est (foto 4). E' poi presente la viabilità interna con annessi piazzali di manovra per i mezzi di carico/scarico nonché per i mezzi operativi di prelievo dei fanghi della vasca di omogenizzazione.

I parcheggi e la viabilità sono dotati di una rete di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche il cui recapito terminale è il rio Rodegotto che scorre lungo il lato ovest dell'ambito.

Si evidenzia che nelle aree scoperte esterne al fabbricato industriale si è verificato che non sono presenti aree di deposito o stoccaggio del pellame o di altro materiale il cui dilavamento possa risultare pericoloso o pregiudizievole per l'ambiente.



Foto 3 – Vista parcheggio posto a sud




Foto 4 – Vista parcheggio e piazzale posto a est

2.2. Rete acque bianche, nere ed industriale

Come accennato in precedenza, l'impianto industriale è dotato di una rete industriale, di una rete meteorica e di una rete nera civile. La Committenza ha fornito la planimetria di tali reti, riportata nell'allegata Tavola n. 1. Si riporta una breve descrizione delle stesse.

2.2.1. Rete acque meteoriche

La rete acque meteoriche è costituita essenzialmente da due sottoreti, una a servizio dell'area a parcheggio posta a sud e relativa viabilità dell'area (parte di questa raccoglie anche i pluviali lungo il lato sud dell'edificio) e una a servizio dei pluviali dell'edificio (parte centrale e nord).

Le due sottoreti si uniscono nel manufatto indicato in planimetria come "pozzetto terminale" subito a monte dello scarico nel rio Rodegotto.

Come detto in precedenza l'attività produttiva avviene interamente all'interno del fabbricato e non si è verificata la presenza di materiale stoccato o depositato esternamente.

Per quanto concerne infine la copertura dell'edificio si ritiene che non vi sia presenza di sostanze pericolose, o pregiudizievoli per l'ambiente, provenienti dai camini esistenti o punti di emissione appartenenti al medesimo insediamento o dal materiale di cui è costituito il tetto stesso.

2.2.2. Rete industriale

La rete di raccolta delle acque industriali si sviluppa prevalentemente all'interno del fabbricato con un sistema di canalette, che raccolgono quindi le acque di lavaggio e gli eventuali sversamenti sulla pavimentazione interna. Le canalette sono poi convogliate verso la rete esterna costituita da condotte e caditoie poste nel piazzale a nord ovest rispetto all'edificio.

La rete è infine inviata verso la vasca di omogeneizzazione e i reflui sono poi rilanciati, attraverso due pompe sommerse verso la fognatura industriale gestita da Medio Chiampo Spa.

2.2.3. Rete nera

La rete di raccolta delle acque nere è posata lungo tutto il lato sud e in parte ovest del fabbricato e raccoglie unicamente i reflui delle colonne di scarico dei bagni.

3. ANALISI SUPERFICI SCOPERTE

Come detto in precedenza, l'attività di lavorazione delle pelli avviene completamente internamente al fabbricato, pertanto le superfici scoperte dell'ambito non rientrano nel comma 1) dell'art. 39 del PTA.

Il comma 3) indica che per:


- a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 mq a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
- b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui all'allegato F, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 mq;
- c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;
- d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 mq;
- e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia. Se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura.

Poiché, sulla base di quanto constatato in fase di sopralluogo, si esclude la presenza di depositi di varia natura e/o lavorazioni e/o altre attività che possano comportare il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, anche esauribili con le acque di prima pioggia, si è stimata l'estensione delle aree a parcheggio al fine di verificare se si rientra nella lettera b) del comma 3.

Nella figura a pagina seguente si riporta un estratto dell'allegata Tavola 2 in cui sono stati individuati i sottobacini scolanti relativi alle due aree a parcheggio.

Come previsto dal comma 5) nel calcolo non si è considerata la viabilità interna, mentre, come evidenziato in precedenza, il piazzale posto a nord ovest è servito dalla rete di fognatura industriale.



Individuazione superfici scolanti relative alle aree a parcheggio

Dalla perimetrazione delle due aree si sono ricavate le seguenti superfici:

- Superficie Parcheggio 1 = 3.310 mq;
- Superficie Parcheggio 2 = 850 mq.


Complessivamente pertanto la superficie dedicata a parcheggio è pari a 4.160 mq, pertanto inferiore a 5.000 mq.

L'ambito non è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui al comma 1) art. 39 del PTA.

4. CONCLUSIONI

Si riporta nella seguente tabella riassuntiva quanto verificato nella precedente analisi.

Ditta Condittrice	Conceria San Biagio s.r.l. – viaSegala, 1 – 36050 Zermeghedo (VI)
Attività svolta	Lavorazione pelli
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE - art. 39	
Allegato F	L'attività svolta rientra all'interno dell'allegato F alla tipologia n. 10 "Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio"
Comma 1	Sulle superfici scoperte dell'ambito in esame non vi è presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti esposti ad agenti atmosferici, lavorazioni o altre attività che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. <u>Non rientra nel comma 1</u>
Comma 3	Le superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, presentano una superficie complessiva inferiore ai 5.000 mq. <u>Non rientra nel comma 3</u>
Comma 5	Le superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, presentano una superficie complessiva di circa 4.160 mq. <u>Rientra nel comma 5</u>
Camini	si ritiene che non vi sia presenza di sostanze pericolose, o pregiudizievoli per l'ambiente, provenienti da camini o punti di emissione appartenenti all'insediamento, o dal materiale di cui è costituito il tetto stesso
Rete meteorica	Presente, con scarico terminale nel rio Rodegotto
Rete industriale	Presente. La rete industriale intera, assieme a quella nera, sono inviata ad una vasca di omogenizzazione e successivamente alla fognatura industriale.
Interventi di adeguamento	Nessuno.




LEGENDA SCARICHI

RETE ACQUE METEORICHE	
	CONDOTTA ACQUE METEORICHE
	POZZETTO ISPEZIONE ACQUE BIANCHE
	CADITOIA ACQUE BIANCHE
	PLUVIALE CON POZZETTO DI ISPEZIONE
	POZZETTO ISPEZIONE FINALE
RETE ACQUE INDUSTRIALI	
	CONDOTTA ACQUE INDUSTRIALI
	POZZETTO ISPEZIONE ACQUE INDUSTRIALI
	CADITOIA ACQUE INDUSTRIALI
	CANALETTA ACQUE INDUSTRIALI ISPEZIONABILE
RETE ACQUE NERE	
	CONDOTTA ACQUE NERE
	POZZETTO ISPEZIONE ACQUE NERE



Tavola
1
 Scala
 fuori scala

PLANIMETRIA INDICATIVA RETI METEORICA,
 INDUSTRIALE E NERA ESISTENTI
 (Planimetria fornita dalla Committenza)
 ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA



RIO RODEGOTTO

CAMERA ELET.

PARCHEGGIO 1

VIABILITA'

EDIFICIO

Area servita da rete industriale

ALTRA DITTA

ALTRA DITTA

VIA MARCONI

ALLA FOONATUR INDUSTRIALE